

LA RIVISTA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Anno 21 - n. 2  
Aprile 2024  
Trimestrale  
Copia omaggio

# INDAF

*magazine*

## INSTABILITÀ GLOBALE: RISCHIO O REALTÀ?

LA CERTIFICAZIONE  
DEI PROCESSI  
AMMINISTRATIVI  
E CONTABILI PER  
UNA EFFICACE  
CORPORATE  
GOVERNANCE

SOSTENIBILITÀ  
E DIGITALIZZAZIONE  
NEL FUTURO  
DEI CFO

ISSN 2281 - 468X



# REPower EU

PASSATO E PRESENTE DELLA TRANSIZIONE 4.0

## IL NUOVO CAPITOLO DEL REPOWER EU E LA TRANSIZIONE 5.0

LA RISPOSTA ITALIANA AL PIANO REPOWER EU PUNTA SU RIFORME E INCENTIVI PER L'INDIPENDENZA ENERGETICA EUROPEA. DOPO GLI OLTRE 13 MILIARDI PER LA TRANSIZIONE 4.0, GIÀ STANZIATI NEL PERIODO 2021/2025, CON IL PNRR 4 DA QUEST'ANNO IL GOVERNO RILANCIAMOSTA DESTINANDO UNA NUOVA MISSIONE E OLTRE 6,5 MILIARDI ALLA TRANSIZIONE 5.0 E ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. IL NUOVO PIANO DI TRANSIZIONE SI PONE COME UN'EVOLEZIONE DEL PARADIGMA 4.0, INTEGRANDO IN ESSO ANCHE GLI OBIETTIVI DEL REPOWER EU E PUNTANDO AD INCENTIVARE IL PASSAGGIO DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DELLE IMPRESE VERSO UN MODELLO EFFICIENTE SOTTO IL PROFILO ENERGETICO, SOSTENIBILE E BASATO SULLE ENERGIE RINNOVABILI. SI CONFERMA LA SCELTA DEL CREDITO DI IMPOSTA QUALE MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE, INCLUDENDO NEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI ANCHE LE SPESE DI FORMAZIONE: IN RELAZIONE ALLA CLASSE ENERGETICA CERTIFICATA, GLI INVESTIMENTI INNOVATIVI SONO AGEVOLABILI FINO AL 45% E CON UN TETTO DI SPESA MASSIMO DI 50 MILIONI DI EURO.

di LAURA DE LISA  
*Partner Funding & Development, Industry 4.0 Leader, RSM Società  
di Revisione e Organizzazione Contabile SpA*

**Il nuovo Capitolo REPowerEU nel PNRR italiano: una  
"questione di indipendenza"**  
Quando la Russia ha invaso l'Ucraina, è diventato ne-

cessario per l'UE individuare modi alternativi per garantire il proprio approvvigionamento energetico. Per questo motivo, all'indomani del conflitto, i Capi di Stato e di Governo dell'UE hanno invitato la Commissione Europea a proporre, al più tardi entro la fine di maggio del 2022, un Piano volto a eliminare gradualmente la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di combustibili

fossili russi (cfr. Consiglio Europeo del 24 e 25 marzo 2022). In esito a questa istanza, il 18 maggio 2022 la Commissione Europea ha presentato il Piano *REPowerEU* (cfr. Com2022- 230 final) con il quale ha disposto che, per ridurre la dipendenza energetica dell'UE dalla Russia, la soluzione fosse intervenire mediante la promozione dell'incremento delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi.

Il Piano è stato accompagnato da un pacchetto di iniziative, di carattere legislativo e non, che comprendono la strategia per l'energia solare, una comunicazione sul risparmio energetico e soprattutto il Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023, entrato in vigore dal 1° marzo 2023 e introdotto proprio per consentire agli Stati Membri di inserire appositi capitoli *REPowerEU* nei Piani per la Ripresa e la Resilienza nazionali.

Le proposte di investimento e riforme contenute nel *REPowerEU* italiano sono state illustrate dal nostro Governo al Parlamento a fine luglio 2023 e, successivamente, inviate alle Istituzioni europee. Il 7 agosto 2023 il Governo italiano ha così presentato alla Commissione europea la richiesta di modifica del PNRR. Lo scorso 24 novembre, la suddetta Commissione ha approvato la *Council Implementing Decision* (cfr. Com765/2023), che introduce una serie di misure strategiche per il potenziamento del sistema produttivo, assegnate al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MIMIT). L'8 dicembre 2023, la decisione è stata infine approvata dal Consiglio dei Ministri dell'Economia e Finanza degli Stati Membri (ECOFIN).

Il PNRR modificato l'8 dicembre 2023 comprende 145 misure nuove o modificate, tra cui quelle della nuova Missione 7 dedicata al *REPowerEU* (vedi immagine 1).

Tali misure sono intese a rafforzare riforme fondamentali in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici, il diritto alla concorrenza e il sistema di incentivazione. Una serie di investimenti nuovi o rafforzati mira a promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia, nonché la transizione verde e digitale, e comprende settori quali le energie rinnovabili, le catene di approvvigionamento verdi e le ferrovie. Dal 37% iniziale, in linea con le richieste della Commissione, le modifiche hanno determinato l'aumento al 39% delle risorse destinato a Misure a sostegno degli obiettivi climatici.


Le novità principali:

- **MIC2-6:** supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie *Net Zero*, la competitività e resilienza delle filiere strategiche = 2,5 miliardi di euro;
- **M7I13:** transizione 5.0 = 6,363 miliardi di euro;
- **M7I14:** supporto alle PMI per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili = 320 milioni di euro.

Pertanto, tra PNRR e *REPowerEU*, a breve il Ministero sarà coinvolto nell'attuazione di 16 Misure per un totale di 28,941 miliardi di euro, cui si aggiungono quelle del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (vedi immagine 2).



Il PNRR originario italiano era strutturato su 6 Missioni, a loro volta articolate in 16 Componenti concernenti 43 ambiti di intervento, e destinava almeno il 40% delle risorse complessive ai territori del Mezzogiorno. Il Piano prevedeva che il 37% delle risorse fosse specificamente indirizzato a interventi per la transizione ecologica e il 25% alla transizione digitale.



Le misure in dettaglio:

- **MIC2-II**: transizione 4.0;
- **MIC2-I4**: tecnologia satellitare ed economia spaziale;
- **MIC2-I5.2**: competitività e resilienza delle filiere produttive;
- **MIC2-I6**: supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie *Net Zero* e la competitività e resilienza delle filiere strategiche (nuova);
- **MIC2-R1**: riforma della proprietà industriale;
- **MIC2-R3**: riforma degli incentivi (nuova);
- **MIC2-I6.1**: investimento nel sistema della proprietà industriale;
- **M2C2-I5.1**: rinnovabili e batterie;
- **M2C4-I5.4**: supporto a *start up* e *venture capital* attivi nella transizione ecologica;
- **M4C2-I2.1**: IPCEI;
- **M4C2-I2.2**: partenariati *Horizon Europe*;
- **M4C2-I2.3**: potenziamento centri di trasferimento tecnologico;
- **M4C2-I3.2**: finanziamento di *start up*;
- **M5C1-II.2**: creazione di imprese femminili;
- **M7-I13**: transizione 5.0 (nuova);
- **M7-I14**: supporto alle PMI per autoproduzione di energia di fonti rinnovabili (nuova).

Queste misure mirano a potenziare il settore delle imprese e a promuovere il "Made in Italy" attraverso un approccio strategico e mirato.

#### Dalla Transizione 4.0...

Nel marzo 2023, l'UE ha concordato una legislazione più rigorosa per aumentare la sua capacità di rafforzare le energie rinnovabili, innalzando al 42,5% l'obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 con l'ambizione di raggiungere il 45%, il che corrisponderebbe quasi al raddoppio dell'attuale quota di energie rinnovabili. Per sostenere questa transizione pulita gli Stati Membri devono sviluppare l'industria, dall'idrogeno alle sostanze chimiche, dalle biotecnologie alle nanotecnologie.

A livello nazionale, questo percorso ha avuto inizio con il Pacchetto Industria 4.0, introdotto dall'allora Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. In vigore dal 2016, sotto il profilo degli incentivi agli investimenti – erogati in quegli anni con l'agevolazione dell'iperammortamento – la transizione 4.0 è stata un successo, in particolare nel 2017. Dal rapporto del Ministero dello Sviluppo Economico divulgato a gennaio del 2020, questa agevolazione ha determinato un incremento del 46% degli ordinativi di macchinari, specie da parte delle imprese medio-grandi, nel complesso il 64% dei fruitori del beneficio. Nel periodo 2016-2019, l'agevolazione ha mobilitato 10 miliardi di euro di investimenti per la componente iper-ammortamento sui beni materiali e 3,3 miliardi per la componente super-ammortamento sui beni immateriali, con il risultato che oltre un milione di aziende ha fatto ricorso al beneficio.

Constatato un calo della domanda interna di macchinari nuovi dopo il *boom* del 2017, anche allo scopo di coinvolgere maggiormente la platea delle micro e piccole imprese, il beneficio ha cambiato veste: dal 2020 l'iperammortamento è

stato trasformato in credito di imposta per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità n. 160/2019. A partire dal 2021, il Governo Draghi ha ulteriormente rafforzato il pacchetto grazie alle risorse del PNRR e la Transizione 4.0 ha trovato spazio nella Missione 1 del PNRR, nella Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo". L'Investimento 1, "Transizione 4.0", con un suo proprio capitolo e una dotazione finanziaria di 13,381 miliardi di euro (a cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo Complementare), aveva l'obiettivo di promuovere la trasformazione digitale delle imprese incentivando, attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta, gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione dei processi. L'intervento, dal 2021 e fino a tutto il 2025, è articolato nei seguenti sub-investimenti:

- credito d'imposta per i beni strumentali materiali 4.0 di cui all'allegato A alla L. 232/2016;
- credito d'imposta per beni immateriali 4.0 di cui all'allegato B alla L. 232/2016;
- credito d'imposta per beni immateriali non inclusi nell'allegato B alla L. 232/2016 (incentivo terminato nel 2022);
- credito d'imposta per R&D&I;
- credito d'imposta per attività di formazione 4.0 (incentivo terminato nel 2022).

La misura ha previsto una *milestone* e due *target*:

- **MIC2-1**: entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del Comitato scientifico al T4 del 2021;
- **MIC2-2**: 69.900 crediti d'imposta concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022 al T2 del 2024;
- **MIC2-3**: 111.700 crediti d'imposta concessi alle aziende sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023 al T2 del 2025.

Rispetto allo stato di avanzamento degli obiettivi, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 23 novembre 2021 ha istituito il Comitato scientifico per la valutazione dell'impatto economico degli interventi del "Piano Transizione 4.0". La valutazione sarà eseguita sulla base di una apposita metodologia, elaborata e approvata dal Comitato, a cui faranno seguito due Rapporti pubblicati sui siti internet istituzionali del MEF e del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Il primo, intermedio, entro novembre 2024; il secondo, finale, entro maggio 2026.

In attesa della divulgazione dei dati ufficiali da parte del Comitato, come emerge dai dati elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di Ucimu-sistemi per produrre (Associazione dei Costruttori Italiani di Macchine Utensili, Robot e Automazione, e di prodotti a questi ausiliari), nel 2022 la produzione si è attestata a 7.255 milioni di euro segnando un incremento del 14,6% rispetto al 2021. Il risultato è stato determinato dall'ottimo andamento delle consegne dei costruttori italiani sul mercato interno, cresciute del 27%,

a 3.980 milioni di euro. La domanda italiana di macchine utensili, robot e automazione è risultata sia nel 2021 che nel 2022 decisamente vivace.

Completamente diverso l'andamento del 2023, complice il depotenziamento del credito di imposta per la transizione 4.0: secondo l'ultimo monitoraggio di UCIMU, nel trimestre ottobre-dicembre 2023 si è rilevata una riduzione degli ordini sul mercato nazionale del 69% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Nel quadro nazionale, infatti, l'incentivo agli investimenti è passato dal 40% al 20% per i beni materiali 4.0 e dal 50% del 2022 al 20% per i beni immateriali. Con riferimento al 2024-2025, la Transizione 4.0 continuerà come da programma a incentivare l'acquisto di beni 4.0, ferma al 20% per i beni materiali e scendendo al 15% per i beni immateriali 4.0 (addirittura diminuirà fino al 10% per gli investimenti effettuati nel 2025).

### ... alla Transizione 5.0

Parallelamente alla Transizione 4.0, che percorre ormai l'inesorabile "viale del tramonto", la Transizione 5.0 si pone come un'evoluzione del paradigma 4.0, integrando in esso anche gli obiettivi del *REPower EU* e puntando a sostenere la transizione dei processi di produzione delle imprese verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.

Il "Piano Transizione 5.0" prevede incentivi sotto forma di crediti d'imposta per le spese sostenute nel biennio 2024-2025 per progetti innovativi, che includano:

- l'acquisto di beni strumentali materiali o immateriali coerenti con il paradigma 4.0 (beni materiali o immateriali ricompresi nell'allegato A e B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n.232, con l'introduzione di software gestionali e *Energy Dashboarding*);
- l'acquisto di beni necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili (a esclusione delle biomasse);
- spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde, erogate da docenti esterni. Le spese sono ammesse in misura massima del 10% delle spese complessive, con un limite di 300.000 euro.

Il nuovo Decreto PNRR 4, approvato lo scorso 21 febbraio, dispone aliquote diversificate di crediti d'imposta, a condizione che l'investimento innovativo consegua una riduzione almeno pari al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva (localizzata nel territorio nazionale) o, in alternativa, una riduzione almeno pari al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento (vedi immagine 3).

Nell'ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili le spese finalizzate all'autoproduzione di energia attraverso investimenti in pannelli fotovoltaici. Tuttavia, sono ammessi unicamente moduli prodotti negli Stati Membri dell'Unione Europea, con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

**Immagine 3: crediti agli investimenti in funzione della classe di efficienza energetica per scaglioni di investimento**

Quota di investimento	Riduzione dei consumi energetici		
	Struttura produttiva: $3\% \leq \Delta \leq 6\%$ Processo interessato dall'investimento: $5\% \leq \Delta \leq 10\%$	Struttura produttiva: $6\% < \Delta \leq 10\%$ Processo interessato dall'investimento: $10\% < \Delta \leq 15\%$	Struttura produttiva: $\Delta > 10\%$ Processo interessato dall'investimento: $\Delta > 15\%$
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

È prevista in questo caso un'ulteriore maggiorazione dell'imponibile pari a:

- 120%, per moduli con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (portando dunque l'effetto netto del beneficio a un massimo del 54%);
- 140%, per moduli con un'efficienza a livello di cella pari ad almeno il 24% (portando dunque l'effetto netto del beneficio a un massimo del 63%).

### Oneri Documentali

Per essere ammissibile, il progetto dovrà essere certificato *ex ante* da un valutatore indipendente che attesti il rispetto dei criteri di ammissibilità, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di energia. Successivamente, una seconda certificazione *ex-post* dovrà attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione *ex-ante*.

In relazione alle spese di certificazione obbligatoria dell'investimento, è riconosciuta – esclusivamente per le piccole e medie imprese – la possibilità di computare nel totale di investimento agevolabile, entro il massimale di 50 milioni, anche spese totali per 10.000 euro.

Le certificazioni dovranno essere comunicate su piattaforma ministeriale prima e dopo l'investimento, adempimento obbligatorio per la fruibilità del beneficio, che da "automatico" diventa quindi condizionato all'ottenimento di un nullaosta ministeriale. Ulteriore novità è l'obbligatorietà della certificazione del soggetto incaricato della revisione legale relativa alle spese sostenute per l'investimento. Analogamente alle spese per i valutatori tecnici, solo per le imprese non soggette a revisione legale è previsto il recupero delle spese sostenute entro il limite massimo di 5.000 euro (sempre entro i massimali di investimento).

Per effetto delle modifiche introdotte con la pubblicazione del 2 marzo, il credito d'imposta è utilizzabile nei cinque giorni successivi alla concessione, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici e tassativamente entro la data del 31 dicembre 2025. L'ammontare non ancora utilizzato entro fine 2025 sarà riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Quadro degli Aiuti e i Piani di Transizione 4.0 e 5.0

Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce lo strumento di ripresa e resilienza, dispone che gli Stati Membri devono garantire che tutte le riforme e gli investimenti inclusi nel PNRR siano conformi alle pertinenti norme dell'UE in materia di Aiuti di Stato e ne seguano tutte le procedure.

Per valutare se un'agevolazione abbia o meno carattere di Aiuto di Stato – ove l'agevolazione non sia già così qualificata nel provvedimento che la prevede – occorre di volta in volta accertare la sussistenza delle caratteristiche proprie di tale tipologia di Aiuto.

Secondo quanto previsto dall'art. 107 del Trattato UE (cd. TFUE) e dalla Comunicazione UE 2016/C 262/01, l'Aiuto di Stato è caratterizzato dalla compresenza dei seguenti elementi:

- è concesso dallo Stato o da un ente pubblico e, comunque, mediante trasferimento di risorse statali;
- costituisce un vantaggio economico per alcune imprese o per alcune produzioni;
- è selettivo (ad esempio: in base alla localizzazione, all'attività, etc.);
- incide, cioè falsa o minaccia di falsare gli scambi e la concorrenza all'interno dell'Unione Europea.

I fondi dell'Unione, erogati attraverso le Autorità degli Stati Membri diventano infatti risorse statali e possono pertanto costituire Aiuti di Stato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107 e seguenti del TFUE.

Di conseguenza, nelle sue Linee Guida del 22 gennaio 2021, la Commissione europea ha invitato gli Stati Membri a specificare nel PNRR – per ciascuna misura – se a loro avviso:

- il sostegno non costituisce un Aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE;
- la riforma o l'investimento è finanziato sulla base di un regime di Aiuti di Stato esistente che rientra in un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il GBER, o che è già approvato dalla Commissione;
- la misura richiede una notifica, deve essere data indicazione di quando questa sarà pre-notificata o notificata alla Commissione e devono essere forniti dettagli sulla base di compatibilità prevista.

Considerato quanto sopra, sia il “Piano di transizione 4.0” che la il “Piano di Transizione 5.0”, ancorché finanziati dal PNRR e recanti vantaggi economici alle imprese, riguardano comunque agevolazioni fruibili dalla generalità delle aziende, a prescindere dalla localizzazione geografica nel Paese, dal settore di riferimento o dalla dimensione. Difettando, dun-

que, del criterio di selettività tra quelli enunciati sopra, è già chiaro che questi non costituiscono Aiuto di Stato.

A conferma dell'esclusione dei crediti 4.0 dall'alveo degli Aiuti di Stato sono intervenute numerose prassi, anche antecedenti all'inclusione della Transizione 4.0 nel PNRR, chiarendo altresì – come d'altronde già previsto nel disposto normativo della L. 160/2019, al comma 192 – che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo – tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP – non porti al superamento del costo sostenuto. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate *«ha confermato la cumulabilità definendo il citato credito d'imposta una misura di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non è inquadrabile come Aiuto di Stato»* (cit. da Risposta 01/12/2021, n. 5-07176).

Inoltre, rispetto ai chiarimenti circa il “divieto di doppio finanziamento” e cumulabilità delle agevolazioni, il MEF è intervenuto una volta per tutte il 31 dicembre 2021 con la Circolare n. 33, chiarendo che il concetto di cumulo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie sarebbe consentita nell'ambito del PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: *«Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione [...] È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti [...] a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo»* (divieto di doppio finanziamento).

Nonostante quanto sopra, il Decreto approvato lo scorso 21 febbraio, pur disponendo potenzialmente il cumulo con altre agevolazioni fino a concorrenza del costo sostenuto (tenuto conto dell'effetto di risparmio fiscale), esclude il cumulo con le agevolazioni agli investimenti in beni strumentali del “Piano Transizione 4.0”, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (strumento unitario per le Zone Economiche Speciali).



© Riproduzione riservata